



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
130	12/05/2026	216	02	03

Oggetto:

MARTINI SPA, Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 48 del 29.05.2020, "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno", via Corte Nocera snc, Comune di San Salvatore Telesino (BN). Attività Codice IPPC 6.4b2. Relazione finale ARPAC prot. n. 22160/2025, acquisita al PG n. 339682 del 08.04.2026. Violazione dell'art. 29-quaterdecies, commi 2 e 8, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. detta le “Norme in materia Ambientale” e nella parte Seconda – Titolo III bis disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l’esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento ambientale;
- b. la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 ha delineato in maniera compiuta il sistema dell’illecito amministrativo;
- c. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’Ambiente) all’art. 135 prevede che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- d. il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D.Lgs. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- e. la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04.10.2012, con riferimento all’Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania, nell’assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha demandato, per il territorio della provincia di Benevento, alla U.O.D. 50.17.06 espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA e in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art.133 del D.Lgs. n. 152/06;
- f. in attuazione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 “*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*”, con D.G.R. n. 408 del 31.07.2024, a decorrere dal 10.09.2025:
 - la Direzione Generale 50.17.00 Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, è oggi denominata Direzione Generale 216.00.00 Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione;
 - le autorità competenti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in Regione Campania sono rispettivamente le UOS Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli, Benevento-Caserta e Avellino-Salerno;
 - la U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento è oggi denominata U.O.S. 216.02.03 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento-Caserta;

PREMESSO ANCORA CHE

- a. alla MARTINI spa - legale rappresentante e gestore Antonio Montanari, *****OMISSIS***** , sede legale in via Emilia 2614 Budrio di Longiano (FC) è stata rinnovata, con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 48 del 29.05.2020, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex D.Lgs. n. 152/2006, per l’impianto di “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno”, codice IPPC 6.4b2, ubicato in San Salvatore Telesino (BN) alla via Corte Nocera;
- b. con nota PG n. 339682 del 08.04.2026 la UOS 216.02.03 ha acquisito la Relazione finale ARPAC prot. 22160/2025, relativa alla visita ispettiva n. 42 del 11.02.2026, con la quale si proponeva l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 29-quaterdecies, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto la Ditta:
 - *«non ha proceduto ad effettuare gli autocontrolli sugli scarichi così come previsto sia nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.D. n. 48 del 29/05/2020, di rinnovo dell’AIA, sia in quello allegato al D.D. n.106 del 02/10/2024, ultimo decreto autorizzativo»*;
 - *«non avendo effettuato gli autocontrolli sugli scarichi, non ha comunicato agli Enti i dati relativi alle misurazioni delle emissioni, come tra l’altro prescritto anche nel provvedimento autorizzativo di rinnovo D.D. n. 48 del 29/05/2020»*;

- c. la trasmissione della Relazione ARPAC alla Società assume valore di contestazione ex artt.14 e seguenti della legge n.689/1981 nei confronti del Legale Rappresentante della Ditta, Antonio MONTANARI;
- d. con nota PG n. 375908 del 20.04.2026 la UOS 216.02.03 ha diffidato la MARTINI spa, nella persona del legale rappresentante Antonio Montanari, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b), ad effettuare gli autocontrolli sugli scarichi, dandone comunicazione entro e non oltre il 09.05.2026;
- e. con nota del 07.05.2026, acquisita al PG n. 428514 del 09.05.2026, la Società ha riscontrato la diffida comunicando di aver effettuato le operazioni di campionamento e le relative analisi sugli scarichi, e ritenendo per tale via di aver adempiuto alle prescrizioni autorizzatorie.

CONSIDERATO CHE

- a. il riscontro alla diffida, volta a imporre il rispetto delle prescrizioni e alla salvaguardia delle matrici ambientali, non può superare la mancata esecuzione degli autocontrolli e la mancata comunicazione agli Enti preposti dei relativi risultati, come prescritto dal D.D. n. 48 del 29.05.2020;
- b. il D.Lgs. 152/06 all'art. 29-quaterdecies, comma 2, dispone che *«Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente»*;
- c. il D.Lgs. 152/06 all'art. 29-quaterdecies, comma 8, dispone che *«È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2»*;
- a. la condotta contestata al Legale rappresentante della MARTINI spa è riconducibile alla violazione dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO CHE

- a. si possa procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 nei confronti della alla MARTINI spa e della legale rappresentante e gestore Antonio Montanari, *****OMISSIS*****;
- b. si possa applicare il minimo edittale, pari rispettivamente a **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)**, per la violazione dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, D.Lgs. 152/06, e pari a **€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per la violazione del comma 8 del medesimo articolo, per un totale di **€ 4.000,00 (quattromila/00)**.

VISTI

- l'art. 29-quaterdecies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- il D.D. n. 49 del 06.03.2015.

Alla stregua dell'istruttoria svolta e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo Gianluca Aceto, nonché delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rese da entrambi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

di emettere ordinanza/ingiunzione motivata nei confronti della sig. Antonio Montanari, *****OMISSIS***** , legale rappresentante e gestore della MARTINI spa, sede legale in via Emilia 2614 Budrio di Longiano (FC), e impianto di "Trattamento e trasformazione

destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno”, codice IPPC 6.4b2, ubicato in San Salvatore Telesino (BN) alla via Corte Nocera, e di irrogare la sanzione amministrativa come sopra individuata e quantificata in € 4.000,00 (euro quattromila/00) per la violazione dell'art. 29-quaterdecies, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/06, contestata dall'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento con Relazione finale prot. n. 22160/2025, acquisita al PG n. 339682 del 08.04.2026.

ORDINA

alla sig. Antonio Montanari, come sopra individuato, di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa di **€ 4.000,00 (euro quattromila/00)**.

INGIUNGE

al sig. Antonio Montanari, in qualità di Legale rappresentante della **MARTINI spa**, di versare la somma di **€ 4.000,00 (euro quattromila/00)** in favore della Regione Campania **entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**.

Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il sistema Pago PA attraverso il link:

<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>

Sezione: altre tipologie di pagamento

Codice di pagamento: 0551 (Sanzioni amministrative (A.I.A.) di cui all'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – UOS 216.02.03.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto pagamento, il sanzionato dovrà darne comunicazione inviando via PEC la ricevuta alla UOS 216.02.03 – Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, Piazza Ernesto Gramazio 1, 82100 Benevento - che ha emanato il presente provvedimento.

C O M U N I C A C H E

- tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 29-quaterdecies c. 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- avverso la presente Ordinanza/Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica il sanzionato può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOS succitata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate secondo quanto previsto all'art. 27 della Legge n. 689/81 e ss.mm.ii. attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti.

NOTIFICA, INVIO E PUBBLICAZIONE

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo PEC ai destinatari della sanzione, come sopra identificati, all'indirizzo PEC risultante negli atti d'ufficio.

Il presente atto viene inviato all'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di San Salvatore Telesino (BN) e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania.

Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione della “Casa di Vetro” del sito web della Regione Campania.

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa